



Bruxelles, 12.3.2019
COM(2019) 135 final

2019/0076 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra
l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Al termine dei negoziati, il 19 ottobre 2018, i negoziatori hanno siglato un accordo e un protocollo. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente entrato in vigore il 2 giugno 1987, copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 13, vale a dire la data in cui è firmato dalle Parti.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo principale del nuovo accordo è definire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata¹ e della sua dimensione esterna, al fine di istituire un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque gambiane, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca gambiana, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 28 tonniere con reti a circuizione;
- 10 pescherecci con lenze e canne;
- 3 pescherecci da traino (per la pesca del nasello, specie demersale di profondità).

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con la Gambia si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca e, all'articolo 218,

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

paragrafo 6, lettera a), punto v), stabilisce la tappa pertinente della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 550 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo di 275 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca gambiana, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 3 300 tonnellate all'anno, e

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Gambia, pari a 275 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale della Gambia in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono indicate nel protocollo incluso nel nuovo accordo di partenariato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- 1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("l'accordo di partenariato") nonché un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato ("il protocollo").
- 2) L'accordo di partenariato e il protocollo sono stati siglati il 19 ottobre 2018, al termine di tali negoziati.
- 3) L'accordo di partenariato abroga il precedente accordo concluso tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, entrato in vigore il 2 giugno 1987.
- 4) A norma della decisione 2018/.../UE del Consiglio³, il nuovo accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il... [*inserire la data della firma*].
- 5) L'accordo di partenariato e il protocollo sono applicati in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- 6) L'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere approvati a nome dell'Unione europea.
- 7) L'articolo 9 dell'accordo di partenariato istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, a norma degli articoli 5, 6 e 8 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni, il potere di approvarle con una procedura semplificata,

²

³ G U L [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica della Gambia ("l'accordo di partenariato") e il relativo protocollo di attuazione ("il protocollo") sono approvati a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di partenariato e del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo di partenariato.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 18 dell'accordo di partenariato e all'articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata da tali atti.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*